

COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N . 81 del 18/08/2022

OGGETTO: Art. 258 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. (T.U.E.L.) - procedura semplificata. Debiti fuori bilancio da sentenza (art. 194 T.U.E.L.) - Fasc. n. 153 avv. ROCCISANO Maria. Parziale ammissione alla massa passiva e avvio transazione per gli importi ammessi.

L'anno **2022**, il giorno diciotto del mese di **agosto** alle ore **13:30**, nella sede municipale del Comune di Caulonia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia, nominata con D.P.R. del 12/7/ 2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE
Dr.ssa Caterina Paola ROMANÒ	PRESIDENTE	No
Dr. Massimiliano PENSABENE	COMPONENTE	Si
Dr. Filippo POSTORINO	COMPONENTE	Si

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Caulonia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che, con D.P.R. in data 12/07/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 20/07/2018, il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: dr.ssa Caterina Paola Romanò, dr. Massimiliano Pensabene e dr. Filippo Postorino;
- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la C.S.L. in data 23/07/2018 si è regolarmente insediata presso il Comune di Caulonia, così come da delibera n. 1 di pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2, del D. L.gs. n. 267/2000;

VISTA la delibera n. 7 del 10/02/2020, con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO che, con delibera n. 57 del 06/03/2020, la Giunta Comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata, formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata;

VISTI:

- l'art. 258 del T.U.E.L., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- . comma 2: *“l'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*; comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;
- . comma 4: *“l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*;
- . comma 7: *“ E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”*;

- il titolo VIII, capi II e III del T.U.E.L.;

- la Legge costituzionale n.3 del 18/10/2001;

- il D.P.R. n. 378 del 24/08/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni di questo O.S.L.:

- 1- deliberazione n. 9 del 05/05/2020, con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;
- 2- deliberazione n. 65 in data 08/10/2020 di approvazione schema atto di transazione e rinuncia per la definizione dei crediti chirografari ammessi alla massa passiva;

DATO ATTO che è stato formato l'elenco dei crediti chirografari secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pervenute nei termini fissati, agli atti di questa Commissione;

RICHIAMATA, in questa sede, la deliberazione n. 12/Sez. Aut/2020/QMIG, con cui la Corte dei Conti Sez. delle Autonomie, valorizzando la specificità delle disposizioni degli Enti in dissesto di cui agli art. 250 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), ha riconosciuto che “*Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva*”;

RICHIAMATO l’art. 194 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 s.m.i., avente per oggetto *Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio*;

VISTA la seguente istanza:

N. FASC. e prot. e data istanza	CREDITORE	VOCE	IMPORTO RICHIESTO	ANNO DI RIFERIMENTO	RESIDUI	
N. 153 prot. n. 14368 del 24/10/2018	Avv. ROCCISANO Maria	Spese di giudizio sent. n. 187/12 del Giudice di Pace di Caulonia	€ 200,00 (I.v.a. e C.p.a. compresi)	2017	N O	////////
		Spese di giudizio sent. n. 298/16 del Giudice di Pace di Caulonia	€ 327,35 (I.v.a. e C.p.a. compresi)	2017	N O	////////
		Spese di giudizio sent. n. 222/17 del Tribunale di Locri	€ 2.664,00 (I.v.a. e C.p.a. compresi)	2017	N O	////////
		Spese di giudizio sent. n. 656/18 del Giudice di Pace di Locri	€ 373,00 (I.v.a. e C.p.a. e rimborso forfettario compresi)	2017	N O	////////
		Spese di giudizio sent. n. 2463/2018 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria	€ 100 (I.v.a. e C.p.a. compresi)	2017	N O	////////

VISTE le attestazioni complessivamente rese dal responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Caulonia, ai sensi dell’art. 254, co. 4, del T.U.E.L., ed agli atti di questa Commissione, con cui si attesta:

A) per la sent. n. 187/12 del Giudice di Pace di Caulonia:

- che tale credito non è dovuto in quanto “*gli oneri risultano già pagati con determina n. 210/2013*” (tra l’altro, di detta avvenuta liquidazione è stata già data comunicazione all’istante, con nota prot. n. 16244 in data 29/11/2018 a firma dello stesso responsabile dell’Area Amministrativa comunale);

B) per le sentenze: n. 298/16 del Giudice di Pace di Caulonia, n. 222/17 del Tribunale di Locri, n. 656/18 del Giudice di Pace di Locri e n. 2463/2018 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria:

- che trattasi di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze esecutive e riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 194, lett. a) del T.U.E.L.;
- la fondatezza dei crediti negli importi sopra indicati
- la mancata prescrizione alla data di dichiarazione del dissesto;

DATO ATTO che dei suddetti esiti istruttori, per come complessivamente resi dai competenti Uffici comunali, è stata data comunicazione, via p.e.c., all’interessata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10 e 10-*bis* della L. n. 241/1990 s.m.i., con nota prot. n. 19644 del 16/12/2021, successivamente integrata con nota prot. n. 12367 del 16/06/2022;

VISTA la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)” datata 25/07/2022 ed assunta a questi atti al prot. n. 15245 del 28/07/2022, con cui avv. ROCCISANO Maria - con riferimento alla sent. n. 298/16 del Giudice di Pace di Locri - nel cui

giudizio risultano convenuti in solido il “Comune di Caulonia” ed “Equitalia Sud S.p.a.” - “dichiara di non aver avanzato richiesta di pagamento delle spese di lite relative alla sentenza n. 298/16 del Giudice di Pace di Locri al coobbligato Equitalia Sud spa e pertanto di non aver ricevuto ad oggi alcun pagamento”;

CONSIDERATO, pertanto, di:

- **non ammettere** alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune Caulonia (RC) il credito di cui alla sent. n. 187/12 del Giudice di Pace di Caulonia, per i motivi espressamente indicati alla precedente lett. A), di cui è stata data comunicazione all’interessata con la sopra citata nota prot. n. 19644 del 16/12/2021, successivamente integrata con nota prot. n. 12367 del 16/06/2022;
- **ammettere** alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune Caulonia (RC) i crediti di cui alle sentenze n. 298/16 del Giudice di Pace di Caulonia, n. 222/17 del Tribunale di Locri, n. 656/18 del Giudice di Pace di Locri e n. 2463/2018 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, per i motivi espressamente indicati alla precedente lett. B);

RILEVATO, per i crediti da ammettere di cui alla precedente lett. B), che, in relazione all’orientamento della Corte dei Conti sopra richiamato, essi sono ammissibili alla massa passiva del dissesto del Comune di Caulonia assoggettandoli alla procedura di transazione, di cui all’art. 258, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in ragione dell’annualità in cui il debito è sorto, giusta deliberazioni n. 7/2020, n. 9/2020 e n. 65/2020 di questo O.S.L.;

CONSIDERATO che l’Organo Straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di autonoma partita I.v.a. e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell’Ente anche ai fini delle ritenute di legge (assistenziali, previdenziali e fiscali);

Con voti unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di **non ammettere** alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune Caulonia (RC) il credito di cui alla sent. n. 187/12 del Giudice di Pace di Caulonia, per le motivazioni in premessa indicate alla precedente lett. A) da intendersi qui integralmente richiamate;
3. Di **ammettere** alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia i debiti fuori bilancio, ex art. 194, lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), i crediti di seguito indicati, assoggettandoli alla procedura di transazione, di cui all’art. 258, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nella percentuale ivi indicata e determinata in ragione della annualità in cui il debito è sorto, giuste deliberazioni n. 7/2020, n. 9/2020 e n. 65/2020 di questo O.S.L.:

N. FASC.	CREDITORE	VOCE	CREDITO ATTESTATO DAGLI UFFICI	ATTESTAZIONI	ANNO DI RIFERIMENTO	%	AMMONTARE EURO
N. 153	Avv. ROCCISANO Maria	Spese di giudizio sent. n. 298/16 del Giudice di Pace di Caulonia	€ 327,35 (I.v.a. e C.p.a. compresi)	prot. n. 1542 in data 06/02/2019 e prot. n. 8315 in data 09/06/2021	2017	40%	€ 130,95
		Spese di giudizio sent. n. 222/17 del Tribunale di Locri	€ 2.664,00 (I.v.a. e C.p.a. compresi)		2017	40%	€ 1.065,60
		Spese di giudizio sent. n. 656/18 del Giudice di Pace di Locri	€ 373,00 (I.v.a. e C.p.a. e rimborso forfettario compresi)		2017	40%	€ 149,20

		Spese di giudizio sent. n. 2463/2018 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria	€ 100 (I.v.a. e C.p.a. compresi)		2017	40%	€ 40,00
--	--	--	----------------------------------	--	------	-----	---------

4. Si **dispone**, con riferimento alla sent. n. 298/16 del Giudice di Pace di Locri, nel cui giudizio risultano convenuti in solido il “*Comune di Caulonia*” ed “*Equitalia Sud S.p.a.*”, che il responsabile apicale dell’Area Amministrativa di questo Ente locale avvii tempestivamente la prescritta procedura per il recupero della quota parte nei confronti della competente Agenzia delle Entrate-Riscossione quale condebitore obbligato in solido, con riversamento della somma recuperata nella contabilità di questo dissesto;
5. Di **disporre** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, c. 6, del D.P.R. n. 378/1993, sia pubblicata a cura dell’Ufficio Pubblicazione del Comune di Caulonia, all’Albo Pretorio del Comune stesso e sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita Sezione dedicata agli atti ed avvisi dell’O.S.L.;
6. Di **notificare**, via p.e.c., a cura dell’Ufficio segreteria di questa Commissione, copia del presente deliberato:
 - All’istante, avv. ROCCISANO Maria (maria.roccisano@avvocatilocri.legalmail.it);
 - All’Agenzia delle Entrate-Riscossione (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it - pct@pec.agenziariscossione.gov.it);
7. Di **trasmettere** copia del presente deliberato, in ordine a quanto disposto al precedente punto 4:
 - Al Segretario Generale del Comune di Caulonia, anche n. qu. di responsabile apicale *pro tempore* dell’Area Amministrativa dello stesso Ente Locale;
8. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest’ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall’art. 38 del D.L. 38/2011, convertito con la L. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall’avvenuta notifica;

%

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

F.to DR FILIPPO POSTORINO

F.to DR. MASSIMILIANO PENSABENE

Prot. 16510 del 18 AGO, 2022

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

18 AGO, 2022
Data.....

H. Messo Comunale



PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 18 AGO, 2022



ILCOMPONENTE
Dr Filippo Postorino

